



SENTENZA N. 277/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74038/PC**, depositato il 2/8/2023 dal signor **(omissis)** rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dall'avv. Giancarlo Mariniello (p.e.c.: studiolegalemariniello@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via G. Filangieri n. 48, contro INPS e M.I.U.R. - U.S.R. Campania per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante adeguamento al CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2024 gli Avvocati Eugenio Adabbo per delega orale dell'avvocato costituito per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente signor **(omissis)**, ex dipendente M.I.U.R. quale dirigente scolastico in quiescenza dal 1/9/2017, ha chiesto con il ricorso che

venga riconosciuto il suo diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare, mediante l'applicazione dei benefici previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018, siglato l'8/7/2019, esponendo altresì che l'apposita diffida notificata in sede amministrativa in data 26/7/2023, mediante P.E.C., agli Enti odierni convenuti, è rimasta senza seguito. Richiamando le disposizioni di rilievo contenute nel ridetto CCNL ed argomentando in via preliminare sulla sussistenza in fattispecie della giurisdizione di questa Corte dei conti nonché della legittimazione passiva dell'INPS, parte ricorrente ha sottolineato *“la disparità di trattamento [...] in virtù della nota circostanza per cui gli U.S.R. di altre Regioni hanno dato seguito alle prescrizioni della contrattazione collettiva, adeguando il trattamento pensionistico dei dirigenti in quiescenza nel cennato periodo di riferimento alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 39 e 40 del [...] citato CCNL”*. Risulta allegato al ricorso il ricalcolo del trattamento pensionistico effettuato dal Consulente del Lavoro, dal quale emergerebbe l'intera differenza da percepire tenendo conto dei benefici di cui all'art. 40 del nuovo CCNL 2016-2018. In gravame si conclude chiedendo la condanna delle Amministrazioni convenute *“a riconoscere corrispondere e liquidare in favore del ricorrente tutte le somme relative alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal CCNL dell'8 luglio 2019 relativo al personale scolastico dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018, comprensivo anche degli aumenti di cui alla contrattazione integrativa regionale e alla*

corresponsione di tutti gli arretrati relativi ai maggiori ratei pensionistici, dalle singole scadenze al saldo, così come da allegato conteggio o in virtù di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo”, nonché spese di lite da rifondere al difensore costituito che si dichiara anticipatario. In via istruttoria, parte ricorrente ha fatto istanza, “in caso di discostamento dai conteggi prodotti dalla presente difesa, di deferire CTU strumentale all’individuazione di tutti gli importi dovuti a titolo di trattamento pensionistico comprensivo degli aumenti di cui al CCNL dell’8 luglio 2019, comprensivo degli aumenti di cui alla contrattazione integrativa regionale e di tutti gli arretrati maturati e mai corrisposti”.

L’INPS si è costituito in giudizio in data 30/11/2023, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, nella persona dell’Avv. Nicola Di Ronza, chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando a tal fine, che *“la rideterminazione della pensione del ricorrente può avvenire solo sulla base di una trasmissione di una certificazione retributiva proveniente dal datore di lavoro ma all’esito di una procedura più completa e complessa a carico dell’ente datore”*; richiamando la circolare INPS n. 26/2019, l’Istituto previdenziale ha rappresentato che *“la riliquidazione della pensione è subordinata all’invio da parte degli Enti delle denunce contributive conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati”, dal che consegue che “i ritardi nei pagamenti delle riliquidazioni sono imputabili agli enti datori”*. Inoltre, l’INPS

ha contestato *“i conteggi formulati dal ricorrente in quanto erronei ed imprecisi e soprattutto perché non fondati sulle certificazioni retributive che solo la P.a. datore può rilasciare”*.

L'U.S.R. Campania si è a sua volta costituito in giudizio il 7/12/2023, con memoria difensiva nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, o comunque che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell'Amministrazione dell'Istruzione, sul presupposto che la stessa ha posto in essere tutto quanto di propria competenza. In particolare, la resistente Amministrazione scolastica ha contestato, per mancanza di qualsivoglia supporto probatorio, l'affermazione attorea secondo cui si ravviserebbe disparità di trattamento derivante dalla circostanza che in Regioni diverse dalla Campania le analoghe riliquidazioni pensionistiche avrebbero già ricevuto completa attuazione; inoltre, ha segnalato di aver proceduto, sulla base degli *“importi di diritto”* comunicati dalla RTS Napoli, alla quantificazione degli aumenti indicati dalla novella contrattuale inserendoli nel sistema Passweb con cui venivano comunicati all'INPS (aggiornamento che sarebbe dimostrato dalla schermata *“Ultimo miglio Passweb”* aggiornata al 20/7/2022, dal PL1 del 4/8/2021 e in ultimo dalla comunicazione riliquidazione prot. AOODRCA n. 35366 del 24/7/2023). In tale memoria difensiva, l'U.S.R. Campania sottolineava altresì, che *“la scarna scheda di calcolo, elaborata dal C.d.L., presentata da parte ricorrente, è di difficile comprensione e contestazione, d'altronde l'ammontare specifico del trattamento pensionistico è di competenza dell'ente previdenziale”*. Con ordinanza a verbale del 12/12/2023 la trattazione della causa è stata

rinvia alla udienza del 13/2/2024, a sua volta rinviata alla data odierna per impedimento del magistrato, *“onde consentire all’INPS di verificare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per procedere alla richiesta riliquidazione pensionistica e alla parte ricorrente la soddisfazione degli adempimenti nel frattempo eseguiti, sia dall’Amministrazione scolastica che dall’Istituto previdenziale”*; con la medesima ordinanza si è assegnato alle parti il termine di 5 giorni antecedenti l’udienza per il deposito di memorie e documentazione.

In data 29/1/2024 l’Ufficio Avvocatura INPS ha trasmesso nota integrativa a difesa in cui, depositando in allegato *“risposta istruttoria dell’ufficio amministrativo del 13/12/2023 a tenore della quale la pensione del ricorrente è stata riliquidata alla luce dei miglioramenti contrattuali e nulla è più dovuto”* nonché *“riliquidazione del settembre ’23 e precedenti riliquidazioni”*, ha concluso chiedendo *“dichiarazione di cessazione della materia del contendere”* con compensazione delle spese *“in considerazione della riliquidazione avvenuta prima della notifica del ricorso”*.

Parte attrice ha a sua volta inviato in data 7/2/2024 nota integrativa a difesa in cui ha reiterato *“le conclusioni già rassegnate nel proprio ricorso introduttivo (tenuto conto, in relazione al quantum, del nuovo conteggio del CDL aggiornato rispetto al parziale intervento medio tempore disposto dall’USR per la Campania)”*, riportandosi al ricorso introduttivo; ha evidenziato in proposito *“la natura (per quanto allo stato conoscibile) parziale e non soddisfattoria delle rideterminazioni di cui alla narrativa di parte resistente (segnatamente, il M.I – USR*

per la Campania); a riprova di ciò si depositano i conteggi aggiornati (opportunamente prodotti dal consulente del lavoro nuovamente incaricato) indicanti i cospicui importi ancora dovuti e non liquidati al ricorrente all'esito di detto parziale intervento". Parte ricorrente ha altresì lamentato il mancato esito alla richiesta effettuata a mezzo pec "all'esito della pregressa udienza, [...] al fine di poter comprendere l'illeggibile allegato denominato <ultimo miglio passweb> (uno <screenshot> non leggibile) da cui dovrebbe ricavarsi, secondo la prospettazione di controparte, l'aggiornamento del trattamento pensionistico del ricorrente (che in ogni caso, come si è detto, risulta allo stato gravemente parziale)".

Con ordinanza a verbale del 12/3/2024, la discussione della causa è stata rinviata all'odierna udienza, con assegnazione alle parti costituite del termine di cinque giorni antecedenti l'udienza medesima, per il deposito di memorie contenenti deduzioni sul punto maggiormente controverso tra le parti, ovvero sulla spettanza o meno dei benefici stipendiali previsti dal CCNL Istruzione 2016/2018 anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione dal servizio ed alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico.

In data 10/5/2024 l'INPS ha trasmesso nota a difesa, in cui ha concluso, in buona sostanza, per il rigetto del ricorso, rappresentando che l'adeguamento del trattamento pensionistico di (omissis) ai miglioramenti contrattuali previsti dal CCNL relativo all'Area Dirigenziale dell'8/7/2019 dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018 è stato effettuato dall'INPS, sulla base delle certificazioni

trasmesse dal M.I.U.R sul cd. "ultimo miglio", fino all'ultimo giorno di servizio prestato, e non oltre, in applicazione sia del principio generale contenuto nell'art. 43 DPR 1092/1973 cui ovviamente il CCNL non può derogare, che delle disposizioni contenute negli artt. 39 e 40 del surrichiamato CCNL -che l'INPS ha riportato e analizzato nella propria nota a difesa- in cui non è dato rinvenire formulazioni diverse da quelle emergenti dagli altri CCNL. L'INPS ha infine, posto in risalto come l'accoglimento della pretesa attorea determinerebbe l'illegittimo effetto di cumulare sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo, richiamando sul punto giurisprudenza contabile.

Parte attrice, in nota a difesa pervenuta il 17/5/2024, ha contestato *funditus* la prospettazione dell'INPS sopra compendiata, richiamando recentissime sentenze favorevoli di questa Sezione (nn. 722/2023 e 29/2024) e concludendo per l'integrale accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Eugenio Adabbo, riportandosi integralmente agli scritti difensivi e in particolare alle note di udienza con giurisprudenza allegata pervenute in data 17/5/2024, insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. Nicola Di Ronza, richiamando sinteticamente i punti salienti della memoria versata in atti il 10/5/2024, ha meglio illustrato la posizione dell'Istituto riguardo la questione controversa, rilevando altresì taluni punti ritenuti critici dai percorsi argomentativi dei precedenti giurisprudenziali depositati in atti da controparte; ha confermato le conclusioni rassegnate per iscritto.

L'avv. Adabbo, in sede di controreplica, ha rappresentato che la deroga all'art. 43 del d.P.R. 1092/1073 è motivata dalle decisioni precedentemente adottate dalla Sezione, sulla base della circostanza che gli interessati dovrebbero essere considerati in servizio per l'intero periodo di vigenza contrattuale.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. La domanda del ricorrente, dedotta in gravame, riguarda il computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 al momento della riliquidazione della pensione definitiva.

Va preliminarmente precisato, in proposito, che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del d.p.r. 1092/1973.

B. Ebbene, in fattispecie viene in rilievo l'art. 40 del Contratto

Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 8/7/2019, relativo al triennio compreso fra il 1/1/2016 e il 31/12/2018; in esso si prevede, al 1° comma, che *“Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza [...]”*; al 3° comma, poi, si stabilisce espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall'art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.

C. Orbene, il ricorrente è cessato dal servizio in data 1/9/2017, ovvero durante la vigenza contrattuale, con la conseguenza che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono essere integralmente computati nella base pensionabile al momento dell'avvenuta riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo, avendo egli maturato anche gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31/12/2018 (cfr. Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 109/2022). In punto di diritto, quindi, può quindi conclusivamente affermarsi che il (OMISSIS) ha diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 avendo maturato anche gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31/12/2018.

Le argomentazioni dedotte dall'INPS nella memoria illustrativa del

10/5/2024, per quanto suggestive ed articolate, non sollecitano il favorevole scrutinio del Giudicante e devono essere disattese, in linea con la prevalente giurisprudenza delle Sezioni territoriali contabili formatasi sul punto. *“In dettaglio, preme osservare che l’articolo 40 del CCNL in rassegna, come correttamente evidenziato dal difensore di parte attrice, prevede espressamente ed in modo assolutamente chiaro, attraverso l’utilizzo del termine <integralmente> che non lascia spazio ad incertezze, il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici contemplati dall’articolo 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione. L’odierna ricorrente è cessata dal servizio, durante la vigenza contrattuale, con il precipitato che tutti i benefici economici riportati dal predetto CCNL devono essere interamente applicati alla base pensionabile dell’interessata nel momento della riliquidazione dell’assegno, compreso evidentemente l’emolumento concernente la retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza dal 31.12.2018. Conforta ulteriormente la predetta asserzione, quale univoco elemento di valutazione <a contrario>, pure il disposto dell’articolo 40, comma 3, del prefato CCNL, laddove si stabilisce che per il calcolo del TFS, diversamente da quello di quiescenza, devono essere presi in considerazione esclusivamente gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio”* (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 37/2023; in termini, oltre alle pronunce di questa Sezione citate da parte attrice nella memoria del 17/5/2024, Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 111/2023, in cui si citano varie decisioni di analogo segno).

L'INPS ha documentalmente provato di aver effettuato la riliquidazione pensionistica conseguente all'attribuzione al (OMISSIS) dei miglioramenti stipendiali correlati al CCNL 2016-2018, producendo determina n. AV1032023002770, successiva all'aggiornamento dei dati economici comprensivi del CCNL 2016-2018 effettuato dall'Amministrazione dell'Istruzione, per effetto di cui la P.A.L. è aumentata (rispetto al precedente provvedimento di liquidazione, anch'esso trasmesso dall'INPS) da € 54.615,78 ad € 56.267,12 e, in particolare, la retribuzione pensionabile alla cessazione è aumentata da € 66.666,35 ad € 71.551,19; tuttavia, come rilevato in precedenza, parte attrice ha diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 avendo maturato anche gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31/12/2018; al pagamento dei ratei arretrati, ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi e a maturarsi, oltre alla maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo (secondo i criteri fissati dalle SS.RR., sent. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002).

Valga soggiungere che non rilevano, ai fini del calcolo di quanto ancora spettante al ricorrente, i conteggi effettuati dal c.d.l, allegati al ricorso e integrati in allegato alla nota difensiva pervenuta il 7/2/2024, che dimostrerebbero l'erroneità del calcolo dei benefici economici applicati al trattamento pensionistico del (OMISSIS) in

correlazione a quanto spettantegli per effetto del CCNL 2016/2018; tali conteggi, infatti, consistono in prospetti esponenti voci stipendiali per gli anni dal 2017 al 2019 (paga retributiva annua, IIS, IVC, RIA e assegno ad personam) i cui importi, non è dato comprendere da quale elemento documentale/normativo siano stati desunti, con uno “sviluppo della quota pensionistica” del tutto incomprensibile. In altri termini, gli importi indicati nei prospetti elaborati dal c.d.l. incaricato da parte ricorrente, appaiono quali mere affermazioni, prive di riscontri documentali e di riferimenti normativi, con la conseguenza che essi sono inidonei a costituire riferimento per il calcolo da eseguire, nei termini precedentemente indicati, dall’Amministrazione dell’Istruzione per ciò che riguarda l’applicazione dei benefici stipendiali e dall’INPS per quel che attiene alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico.

La complessità giuridica della questione, che ha altresì richiesto approfondimenti istruttori, costituisce comunque motivo di integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di (OMISSIS) alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti

dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;

2- RICONOSCE, altresì, sui maggiori ratei pensionistici, dalle singole scadenze al saldo, il diritto di parte attrice alla maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo (secondo i criteri fissati dalle SS.RR., sent. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002).

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 21 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 23.05.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)